

DPNM

Direzione generale per la protezione
della natura e del mare



CORPO FORESTALE DELLO STATO



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DG Protezione della Natura e del Mare

U.prot PNM-2011-0025893 del 14/12/2011

Marcatura con radiosegnalatore a microcircuito di esemplari di specie del genere Testudo

a cura delle Autorità di Gestione:

*Divisione II della Direzione generale per la protezione della natura
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

e in collaborazione con la Commissione Scientifica per l'attuazione della CITES

dicembre 2011

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Premessa normativa

L'art. 5, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 prevede l'obbligo di marcatura per gli esemplari di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge (Allegato A al Reg. (CE) n. 338/97), nonché quelli a cui si applicano le deroghe previste dai Regolamenti (CE) e loro successive modificazioni, conformemente a standard internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio di certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la Commissione Scientifica di cui all'art. 4, comma 2;

Il regolamento (CE) n.338/97, che include nell'allegato A tutti gli esemplari di specie del genere *Testudo*, in quanto indicate all'Allegato 4 della Direttiva Habitat quali specie prioritarie di interesse comunitario e pertanto soggette ad elevato livello di protezione, ed i regolamenti della Commissione di attuazione (reg.(CE) 865/06 modif. 100/08) prevedono che, ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 8 e 9 del richiamato reg. (CE) n.338/97, gli esemplari vivi di specie di vertebrati di cui all'allegato A debbano essere preventivamente marcati in conformità all'art. 66 dello stesso reg. (CE) 865/06 modif. 100/08.

Ai sensi del reg. (CE) 1808/2001 della Commissione (su cui si basavano le circolari emanate nel 2003) era previsto all'art. 34 che : *"I certificati ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) 338/97 sono rilasciati per i vertebrati vivi, soltanto quando il richiedente abbia fornito all'organo competente la prova che sono state osservate le disposizioni pertinenti dell'articolo 36 del presente regolamento"*.

L'articolo 36 al comma 2 prevedeva che:

Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 1 non si applicano qualora il competente organo di gestione abbia accertato che le caratteristiche fisiche degli esemplari interessati non consentono, al momento del rilascio del certificato, l'innocua applicazione di un metodo di marcatura.

In tal caso, il suddetto organo annota la circostanza nella casella 20 del certificato, ovvero, se può essere applicato senza pericolo un metodo di marcatura in un momento successivo, vi annota le istruzioni che ritiene appropriate".

L'art. 20.3 dello stesso regolamento relativo ai certificati di cui all'art. 8.3 del Reg(CE) 338/97 non prevedeva disposizioni particolari in caso di marcatura temporanea o impossibilità di marcatura degli esemplari.

Veniva, quindi, lasciato spazio di interpretazione e modalità di applicazione alle Autorità dei diversi Stati Membri. Di fatto in Italia, in analogia a quanto avveniva in altri Paesi, si era quindi stabilito di procedere alla marcatura temporanea con foto che, come indicato nella casella 20, doveva essere rinnovata annualmente fino al 5° anno di età.

L'art. 59.5 del reg.(CE) 865/06 modif. 100/2008 prevede, analogamente a quanto già previsto dall'art. 34 del precedente reg. (CE) 1808/2001 che: *"L'esenzione prevista dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 è concessa, per i vertebrati vivi, soltanto quando il richiedente abbia dimostrato all'organo di gestione competente che sono state osservate le pertinenti disposizioni dell'articolo 66 del presente regolamento.*

In particolare l'art. 66 comma 4 così recita:

Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 59, paragrafo 5, e dell'articolo 65, paragrafo 4, non si applicano qualora il competente organo di gestione abbia accertato, all'atto del rilascio del certificato, che le caratteristiche fisiche degli esemplari interessati non consentono l'innocua applicazione di un metodo di marcatura.

In tal caso, l'organo di gestione rilascia un certificato per un'operazione commerciale specifica e lo indica nella casella 20 del certificato ovvero, se può essere applicato senza pericolo un metodo di marcatura in un momento successivo, vi annota le istruzioni che ritiene appropriate.



Per questi esemplari non possono essere rilasciati certificati per esemplari specifici, certificati per mostre itineranti e certificati di proprietà personale.

L'art. 11, comma 3, del reg. n.865/2006 (modificato nel 2008 con l'aggiunta di un secondo capoverso) limita e precisa il rilascio di certificati in caso di assenza di marcaggio permanente in quanto prevede:

"I certificati rilasciati ai sensi degli articoli 48 e 63 si riferiscono ad un'operazione commerciale specifica, a meno che gli esemplari in essi indicati non siano muniti di marcatura individuale e permanente. L'organo di gestione dello Stato membro in cui si trova l'esemplare può inoltre decidere, in consultazione con l'autorità scientifica competente, di rilasciare certificati per operazioni commerciali specifiche se ritiene che vi siano altri fattori legati alla conservazione delle specie che ostino al rilascio di un certificato specifico per esemplare."

Un certificato per operazioni commerciali specifiche rilasciato allo scopo di consentire diverse operazioni è valido esclusivamente sul territorio dello Stato membro di rilascio. I certificati per operazioni commerciali specifiche destinati all'utilizzo in uno Stato membro diverso da quello di rilascio sono rilasciati soltanto per una operazione e la loro validità è limitata a tale operazione. Nella casella 20 deve essere indicato se il certificato è valido per una o più operazioni e lo o gli Stati membri sul cui territorio esso è valido.

Con questa nuova stesura, stante i problemi di applicazione venutisi a creare con la circolazione per 27 Paesi di animali non marcati, vengono stabilite procedure più rigorose ed una applicazione più uniforme. In particolare, viene stabilito che gli Stati Membri possano rilasciare certificati per esemplari non marcati in modo permanente ma viene precisato che questi certificati non hanno un utilizzo "illimitato" come per i certificati relativi ad esemplari marcati in modo permanente e conforme all'art. 66 del Regolamento. Ciò viene ulteriormente ribadito e chiarito con le modifiche, apportate dal Reg(CE) 100/2008.

Ciò ha determinato la emissione di un gran numero di certificati che devono essere più volte sostituiti e/o rinnovati ed oggettive difficoltà di efficace attuazione della normativa e della attività di controllo.

Vista, quindi, l'esigenza dell'Autorità di Gestione CITES di recepire la necessità del Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato di pervenire ad un sistema di identificazione individuale e permanente degli esemplari delle specie appartenenti al genere *Testudo*, specificatamente europee, ascrivibili alle specie *hermanni*, *graeca* e *marginata*, incluse nell'Allegato A del Reg. CE 338/97, di età inferiore ai cinque anni, in sostituzione del metodo di riconoscimento fotografico, con ripetizione annuale, attualmente in uso e visto che attualmente sono disponibili, sul libero mercato, micro trasmettitori di ridotte dimensioni idonei ad un'applicazione su esemplari giovanili di tali specie, si è proceduto ad una analisi della problematica e si è concordato quanto segue.

Nuove disposizioni per la marcatura di esemplari vivi del genere *Testudo* spp

In considerazione del parere espresso della FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani), pervenuto con nota della stessa Associazione, al ns. protocollo n.20557 del 5 ottobre u.s., favorevole all'applicazione di tali modelli di segnalatori per esemplari di più ridotte dimensioni (5 cm), sentito il Ministero della salute, che ha espresso al riguardo medesimo identico parere con nota pervenuta al ns. prot 25815 del 13 dicembre 2011 e acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione Scientifica per l'applicazione della CITES, nella sua 186 riunione dell'11 ottobre 2011, nonché il parere espresso dalla medesima Commissione Scientifica che, nella 187^a riunione, ha approvato una mozione che riteneva non più necessario usare metodi di marcatura alternativi a quelli previsti dall'art. 66, comma 3, del regolamento CE 865/06 per gli esemplari superiori all'anno di vita, quali la foto marcatura, si forniscono le seguenti disposizioni:

1) in attuazione delle disposizioni di cui all'art.5, comma 5, della legge 7 febbraio 1992 n. 150, a decorrere dal 1 gennaio 2012, gli esemplari delle specie *Testudo hermanni*, *T. graeca* e *T. marginata*, incluse nell'Allegato A al regolamento (CE) n.338/97, saranno marcati, entro il primo

anno di vita, mediante l'applicazione di un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, delle dimensioni massime di (mm. 1,25xmm.7), conforme alle norme ISO 11784:1996 e 11785:1996, richiamate all'art. 66 dello stesso regolamento (CE) n.338/97, previo inserimento da parte di professionista abilitato;

2) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il rilascio dei certificati ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n.338/97, relativi ad esemplari di specie di cui al punto 1, è subordinato alla applicazione di una marcatura conforme alle modalità sopra specificate, fatto salvo quanto già previsto all'articolo 66 del regolamento (CE) 865/2006, restando revocata la previgente disposizione concernente la marcatura fotografica degli esemplari di specie del genere Testudo sp p ed il relativo rinnovo annuale;

3) i certificati con foto marcatura emessi da Autorità CITES di altri Paesi Membri della Unione Europea dovranno essere sostituiti, al momento della scadenza della loro validità, con nuovo certificato da richiedersi al Servizio CITES territoriale competente del Corpo forestale dello Stato o delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome all'uopo abilitate, previo inserimento, da parte di professionista abilitato, del micro trasmettitore conforme alle caratteristiche indicate al precedente punto 1;

4) relativamente agli esemplari delle specie sopra indicate al punto 1, le denunce di nascita in cattività, di cui all'art. 8-bis, comma 1, della 7 febbraio 1992 n.150, si intendono acquisite, in via definitiva, da parte dei Servizi CITES del Corpo forestale dello Stato e delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome abilitate, solo a seguito della formale comunicazione degli estremi della marcatura, ai sensi della presente circolare interministeriale.

IL DIRETTORE GENERALE
PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Renato Grimaldi



IL CAPO DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone

